DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2221 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2017

che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2017) 7856]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 390 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]) la Slovacchia può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva stessa fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2) L'articolo 2 *bis* della decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione ([3]) autorizza la Slovacchia a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone.

(3) L'ultimo controllo delle risorse proprie provenienti dall'IVA ha evidenziato che l'autorizzazione a utilizzare un metodo semplificato per il calcolo delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE si fondava su dati inesatti e incompleti. Questa risultanza è stata confermata anche nelle osservazioni ufficiali che le autorità slovacche hanno formulato in merito alla relazione di controllo. Se la Commissione fosse stata in possesso di dati esatti e completi, la Slovacchia non sarebbe stata autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per il trasporto di persone per il periodo 2014 - 2020, data l'eccessiva volatilità del risultato. È pertanto opportuno sopprimere con effetto retroattivo l'articolo 2 *bis* della decisione 2005/820/CE, Euratom. Nonostante l'abrogazione dell'articolo 2 *bis* della decisione 2005/820/CE, Euratom, la Slovacchia può continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a norma dell'articolo 2 della decisione 2005/820/CE, Euratom per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/820/CE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 *bis* della decisione 2005/820/CE, Euratom è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

([1]) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
([3]) Decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 41).

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione